

OMISSIS

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

MARCO DI MAIO, RIBAUDO e FREGOLENT. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la detrazione fiscale del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

la norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile con il nuovo articolo 16-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

la detrazione del 55 per cento delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006);

successivamente, tale normativa è stata più volte prorogata e modificata, in particolare per quanto riguarda le procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni;

il decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 4, oltre a prorogare al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha messo a regime tali detrazioni riducendone tuttavia l'aliquota, poiché era prevista l'applicazione della detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-*bis* del TUIR a decorrere dal 1° gennaio 2013;

per effetto delle norme contenute nell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in relazione alle spese per le ristrutturazioni

edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, è previsto un innalzamento della detrazione ai fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. Inoltre, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 55 per cento delle stesse spese;

dal 1° luglio 2013, di conseguenza, tornerà operativa la predetta disciplina a regime che consente la detrazione del 36 per cento per entrambi i tipi di spesa, con un limite dell'ammontare complessivo di 48.000 euro per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie —:

se il Governo sia intenzionato ad assumere iniziative per prorogare la maggiorazione della detrazione in materia di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica attualmente in vigore, data l'importanza vitale che questi provvedimenti hanno sul fronte di un corretto sostegno al settore dell'edilizia e della promozione di una migliore qualità ambientale. (5-00150)

**OMISSIS**